

STATUTO
DELLA SOCIETA'
"ACTA S.p.A."
DENOMINAZIONE — OGGETTO — SEDE — DURATA

ARTICOLO 1.- DENOMINAZIONE

La società per azioni "ACTA S.p.A." è retta dalle norme del presente statuto.

ARTICOLO 2.- SEDE E DOMICILIO DEI SOCI

La società ha sede in Comune di Crespina (PI).

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le sede sociale potrà essere trasferita in altro Comune entro il territorio nazionale e potranno altresì essere istituite o soppresse sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie, uffici di rappresentanza in altre località ed all'estero.

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti tra loro e la società è quello comunicato alla società stessa e risultante in ogni caso dal libro soci.

ARTICOLO 3.- ATTIVITA'

L'attività sociale é:

- a) la produzione e il commercio di prodotti nel settore dell'energia, delle acque, dei gas e dell'ambiente;
- B) lo studio, la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la vendita di catalizzatori, polimeri, membrane polimeriche, prodotti chimici in genere, trattamenti chimici ed elettrochimici di metalli ed altri supporti, generatori di energie in genere, compresi quelli a basso impatto ambientale, basati su fonti rinnovabili e non, impianti per il trattamento dei gas e delle acque;
- C) la produzione, l'acquisizione e la cessione di brevetti.

La società potrà inoltre svolgere:

- studi e ricerche di mercato inerenti all'attività sociale nella sua interezza;
- tutte le operazioni produttive, commerciali, bancarie, finanziarie, creditizie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie ed utili al raggiungimento dell'attività sociale comprese prestazioni di garanzie reali e personali.

Per il raggiungimento di tale scopo la società potrà compiere operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, e potrà assumere cointeressenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in imprese e società aventi scopi affini, analoghi o complementari al proprio.

La società potrà raccogliere dei finanziamenti dai soci stessi, ma nel rispetto della deliberazione CICR 3 marzo 1994 emanata ai sensi dell'articolo 11 del D.L. 1 settembre 1993 numero 385 e pertanto i finanziamenti potranno essere effettuati solo da soggetti inseriti nel libro soci da almeno tre mesi che detengano una partecipazione di almeno il 2% del capitale, risultante dall'ultimo bilancio approvato.

E' fatto divieto alla società di esercitare quante riservato alle professioni protette e quanto oggetto di attività professionali riservate, nonché la sollecitazione al pubblico risparmio.

ARTICOLO 4.- DURATA

La durata della società è fissata dalla data della sua costituzione sino al 31 dicembre 2050.

ARTICOLO 5.- CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è pari ad Euro 1.429.359,11 (un milione quattrocentoventinove mila trecentocinquanta nove virgola undici) ed è diviso in numero 238.226.519 (duecentotrentotto milioni duecentoventiseimila cinquecentodiciannove) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,006 (zero virgola zero zero sei) ciascuna.

A) L'assemblea straordinaria del 25 giugno 2009 ha deliberato, tra l'altro di aumentare il capitale sociale per complessivi euro 9.600,00 mediante emissione di massimo 1.600.000 (unmilione seicentomila) azioni al valore di lire sterline 0,10 (zero virgola dieci) per ciascuna azione (piano Share Option 2009) da riservare con esclusione del diritto di opzione a favore di dipendenti della società (individuati dal Consiglio di Amministrazione), ai membri del Consiglio di Amministrazione ed ai collaboratori della società stessa; i soggetti che saranno all'uopo individuati dal Consiglio di Amministrazione avranno il diritto di sottoscrivere azioni della società ai termini ed alle condizioni qui di seguito esposti:

(a) fatta eccezione per i casi indicati sub (d), le azioni potranno essere sottoscritte due anni dopo la data di approvazione da parte dell'assemblea;

(b) le azioni potranno essere sottoscritte entro e non oltre il 26 giugno 2015; trascorsa tale data il capitale si intenderà comunque aumentato, per la parte relativa all'aumento di capitale qui considerato, di un ammontare pari alle azioni che risulteranno a tale data, e l'aumento di capitale per la parte di azioni non sottoscritte relative al piano di stock option del 2009, scadrà al termine del periodo di sottoscrizione sopra descritte;

(c) ad ulteriore deroga di quanto sub (a), le azioni potranno essere sottoscritte immediatamente, fermo restando il termine ultimo di sottoscrizione di cui sub (b), anche nel caso in cui sia accettata un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni della società;

(d) non sarà possibile esercitare le opzioni nel caso che la Società esca dal mercato dell'AIM, e diventi privata, a meno che tale evento non sia effetto dell'acquisto da parte di terzi, o nel caso che il consiglio di amministrazione riconosca un cambiamento nel controllo della società e un cambiamento sostanziale nella sua proprietà;

(e) in ogni caso, contestualmente alla sottoscrizione dovrà essere integralmente versato il prezzo delle azioni sottoscritte pena l'inefficacia della sottoscrizione stessa.

Qualora l'aumento del capitale sociale non sia integralmente sottoscritto entro il termine ultimo del 26 giugno 2015, il capitale stesso sarà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino alla detta data del 26 giugno 2015; pertanto l'aumento del capitale sociale e da ritenersi scindibile.

Con verbale dell'**assemblea straordinaria di data 3 luglio 2013** è stata deliberata la presa d'atto:

. della ineseguitabilità dell'aumento per un numero complessivo di azioni pari a 274.968 (duecentosettantaquattromilanovecentosessantotto) pari ad un valore nominale di Euro 1.649,81 (milleseicentoquarantanove virgola ottantuno);

. della eseguibilità dell'aumento per la restante parte pari ad un numero di azioni di 1.225.556 (unmilione duecentoventicinquemila cinquecentocinquantesi) fino alla scadenza stabilita del 26 giugno 2015.

B) L'assemblea straordinaria del 28 giugno 2010 ha deliberato fra l'altro di

aumentare il capitale sociale per complessivi euro 9.000,00 (novemila virgola zero zero) mediante emissione di massimo 1.500.000 {unmilione e cinquecentomila} azioni al valore di lire sterline 0,15 (zero virgola quindici) per ciascuna azione (piano Share Option 2010) da riservare con esclusione del diritto di opzione a favore di dipendenti della società (individuati dal Consiglio di Amministrazione), ai membri del Consiglio di Amministrazione ed ai collaboratori della società stessa; i soggetti che saranno all'uopo individuati dal Consiglio di Amministrazione avranno il diritto di sottoscrivere azioni della società ai termini ed alle condizioni qui di seguito esposti:

(a) fatta eccezione per i casi indicati sub (d), le azioni potranno essere sottoscritte due anni dopo la data di approvazione da parte dell'assemblea;

(b) le azioni potranno essere sottoscritte entro e non oltre il 29 giugno 2016; trascorsa tale data, il capitale si intenderà comunque aumentato, per la parte relative all'aumento di capitale qui considerato, di un ammontare pari alle azioni che risulteranno sottoscritte a tale data, e l'aumento di capitale per la parte di azioni non sottoscritte relative al piano di stock option del 2010, scadrà al termine del periodo di sottoscrizione sopra descritto;

(c) a ulteriore deroga di quanto sub a), le azioni potranno essere sottoscritte immediatamente, fermo restando il termine ultimo di sottoscrizione di cui sub (b), anche nel caso in cui sia accettata un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni della società;

(d) non sarà possibile esercitare le opzioni nel caso che la Società esca dal mercato dell'AIM, o diventi privata, a meno che tale evento non sia effetto dell'acquisto da parte di terzi o nel caso che il Consiglio di Amministrazione riconosca un cambiamento nel controllo della società o un cambiamento sostanziale nella sua proprietà;

(e) in ogni caso, contestualmente alla sottoscrizione dovrà essere integralmente versato il prezzo delle azioni sottoscritte, pena l'inefficacia della sottoscrizione stessa.

Qualora l'aumento del capitale sociale non sia integralmente sottoscritto entro il termine ultimo del 29 giugno 2016, il Capitale stesso sarà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino alla detta data del 29 giugno 2016; pertanto l'aumento del capitale sociale è da ritenersi scindibile.

Con verbale dell'**assemblea straordinaria di data 3 luglio 2013** è stata deliberata la presa d'atto:

. della ineseguitabilità dell'aumento per un numero complessivo di azioni pari a 152.248 (centocinquanta e duecentoquarantotto);

. della eseguitabilità dell'aumento per la restante parte pari ad un numero di azioni di 1.347.752 (un milione e trecentoquarantasette mila e settecento cinquanta e due) fino alla scadenza stabilita del 29 giugno 2016.

C) L'assemblea straordinaria del 3 luglio 2013 ha deliberato, tra l'altro

1.- di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi del disposto dell'art. 2443 del codice civile, a far data dall'iscrizione della delibera nel competente Registro delle Imprese, la facoltà di aumentare, in una o più tranche, anche in modo frazionato, il capitale sociale fino ad un massimo complessivo di nominali Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) mediante emissione di un numero massimo di 50.000.000 (cinquantamila) di azioni ordinarie, aventi godimento identico a quello delle azioni in circolazione al momento della loro emissione, del valore

nominale di Euro 0,006 (zero virgola zero zero sei) cadauna, entro il termine ultimo del giorno 3 gennaio 2015 secondo le seguenti modalità:

- a) esclusione del diritto di opzione dei soci, ai sensi dell'art. 2.441 quinto comma del codice civile, a favore di investitori finanziari istituzionali e partner strategici;
- b) qualora l'aumento del capitale sociale non sia integralmente sottoscritto entro il termine del 3 gennaio 2015, il capitale stesso sarà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino alla detta data del 3 gennaio 2015; pertanto, l'aumento del capitale sociale è da ritenersi scindibile;
- c) mandato conferito al medesimo Consiglio di Amministrazione di determinare il prezzo di ciascuna emissione e collocamento anche in lire sterline ed in particolare il sovrapprezzo per ogni singola azione di nuova emissione, anche in modo diverso per ogni emissione, conferendo al Consiglio di Amministrazione il più ampio potere di fissare per ciascuna *tranche*, i prezzi di emissione delle azioni sulla base di criteri rappresentati dai flussi reddituali e finanziari prospettici della Società;
- d) mandato conferito al medesimo Consiglio di Amministrazione affinché stabilisca i termini e le condizioni dell'operazione, onde assicurarne la migliore esecuzione.

2.- di approvare il "Piano di Share Option 2013" a favore dei dipendenti della Società, ai membri del Consiglio di Amministrazione ed ai collaboratori della Società stessa e di aumentare il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2.441 comma 5° del codice civile, per l'importo massimo di nominali Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) mediante l'emissione di un numero massimo di 5.000.000 (cinquemilioni) di azioni ordinarie, aventi godimento identico a quello delle azioni attualmente in circolazione, del valore nominale di Euro 0,006 (zero virgola zero zero sei) cadauna, per un valore nominale massimo complessivo di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), entro il termine ultimo del giorno 3 luglio 2019 secondo le seguenti modalità:

- a) emissione di azioni ordinarie con esclusione del diritto di opzione dei soci, ai sensi dell'art. 2.441 quinto comma del codice civile, in quanto riservate a favore di dipendenti della Società, membri del Consiglio di Amministrazione e collaboratori della Società stessa, come individuati con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, per un prezzo complessivo fisso di Lire Sterline 0,12 (zero virgola dodici) (comprensivo del valore nominale) pari attualmente a circa Euro 0,14 (zero virgola quattordici) cadauna; a tale fine il Consiglio di Amministrazione delibera l'individuazione dei soggetti destinatari del presente aumento di capitale tra i dipendenti, membri del Consiglio di Amministrazione e collaboratori della società; le azioni sono riservate ai dipendenti, membri del Consiglio di Amministrazione e collaboratori della società, come individuati con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione;
- b) il termine ultimo entro il quale l'aumento di capitale sociale dovrà essere sottoscritto è il giorno 3 luglio 2019; qualora l'aumento del capitale sociale non sia integralmente sottoscritto entro il termine ultimo del 3 luglio 2019, il capitale sarà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino alla detta data del 3 luglio 2019, pertanto l'aumento del capitale sociale è da ritenersi scindibile; l'aumento di capitale per la parte di azioni non sottoscritte relative al piano di stock option del 2013, scadrà al termine del

periodo di sottoscrizione sopra indicato;

c) fatta eccezione per quanto infra indicato sub d), le azioni potranno essere emesse e sottoscritte a partire da due anni dopo la presente deliberazione dell'assemblea e quindi dal 3 luglio 2015;

d) in deroga a quanto indicato sub c), le azioni potranno essere emesse e sottoscritte immediatamente - fermo restando il termine ultimo di sottoscrizione di cui sub b) - anche nel caso in cui sia accettata un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni della Società o la Società sia coinvolta, secondo quanto valutato dal Consiglio di Amministrazione, in un cambiamento del controllo della Società o nella sua proprietà;

e) in ogni caso, contestualmente alla sottoscrizione dovrà essere integralmente versato il prezzo delle azioni sottoscritte, pena l'inefficacia della sottoscrizione stessa;

f) mandato conferito al medesimo Consiglio di Amministrazione di determinare il prezzo fisso di ciascuna azione in lire sterline 0,12 (zero virgola dodici) (comprensivo del valore nominale) attualmente pari a circa Euro 0,14 (zero virgola quattordici);

g) mandato conferito al medesimo Consiglio di Amministrazione affinché stabilisca i termini e le condizioni dell'operazione, onde assicurarne la migliore esecuzione.

D) La Riunione del Consiglio di Amministrazione del 22 ottobre 2013 in esecuzione della delibera dell'assemblea di data 3 luglio 2013 di cui alla lettera C) ha deliberato, di aumentare il capitale sociale per complessivi nominali Euro 180.000,00 (centottantamila virgola zero zero) mediante emissione di 30.000.000 (trentamila) di azioni al valore di sottoscrizione di lire sterline 0,07 (zero virgola zero sette) per azione, per complessive lire sterline 2.100.000,00 (duemilionicentomila virgola zero zero) comprensivi di sovrapprezzo, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, da riservare a favore di investitori finanziari istituzionali e partner strategici individuati nella Lista dei Sottoscrittori.

E) L'assemblea straordinaria del 30 giugno 2014 ha deliberato

1.- di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi del disposto dell'art. 2443 del codice civile, a far data dall'iscrizione della delibera nel competente Registro delle Imprese, la facoltà di aumentare, in una o più tranche, anche in modo frazionato, il capitale sociale fino ad un massimo complessivo di nominali Euro 600.000,00 (seicentomila virgola zero zero) mediante emissione di un numero massimo di 100.000.000 (centomila) di azioni ordinarie, aventi godimento identico a quello delle azioni in circolazione al momento della loro emissione, del valore nominale di Euro 0,006 (zero virgola zero zero sei) cadauna, entro il termine ultimo del giorno 30 giugno 2016 secondo le seguenti modalità:

a) esclusione del diritto di opzione dei soci, ai sensi dell'art. 2.441 quinto comma del codice civile, in quanto in aumento di capitale sociale dedicato a investitori finanziari istituzionali e partner commerciali e strategici, imprese o enti sinergici, soggetti destinatari di accordi specifici;

b) qualora l'aumento del capitale sociale non sia integralmente sottoscritto entro il termine del 30 giugno 2016, il capitale stesso sarà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino alla detta data del 30 giugno 2016; pertanto, l'aumento del capitale sociale è da ritenersi scindibile;

c) mandato conferito al medesimo Consiglio di Amministrazione di

determinare il prezzo di ciascuna emissione e collocamento anche in lire sterline ed in particolare il sovrapprezzo per ogni singola azione di nuova emissione, anche in modo diverso per ogni emissione, conferendo al Consiglio di Amministrazione il più ampio potere di fissare per ciascuna *tranche*, i prezzi di emissione delle azioni sulla base di criteri rappresentati dai flussi reddituali e finanziari prospettici della Società;

d) mandato conferito al medesimo Consiglio di Amministrazione affinché stabilisca i termini e le condizioni dell'operazione, onde assicurarne la migliore esecuzione.

2.- di approvare il "Piano di Share Option 2014" a favore dei dipendenti della Società, ai membri del Consiglio di Amministrazione ed ai collaboratori della Società stessa **e di aumentare il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2.441 comma 5° del codice civile, per l'importo massimo di nominali Euro 30.000,00** (trentamila virgola zero zero) **mediante l'emissione di un numero massimo di 5.000.000 (cinquemilioni) di azioni ordinarie**, aventi godimento identico a quello delle azioni attualmente in circolazione, del valore nominale di Euro 0,006 (zero virgola zero zero sei) cadauna, per un valore nominale massimo complessivo di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), entro il termine ultimo del giorno 30 giugno 2020 secondo le seguenti modalità:

a) emissione di azioni ordinarie con esclusione del diritto di opzione dei soci, ai sensi dell'art. 2.441 quinto comma del codice civile, in quanto riservate a favore di dipendenti della Società, membri del Consiglio di Amministrazione e collaboratori della Società stessa, come individuati con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, per un prezzo complessivo fisso di Lire Sterline 0,12 (zero virgola dodici) (comprensivo del valore nominale) pari attualmente a circa Euro 0,15 (zero virgola quindici) cadauna; a tale fine il Consiglio di Amministrazione delibera l'individuazione dei soggetti destinatari del presente aumento di capitale tra i dipendenti, membri del Consiglio di Amministrazione e collaboratori della società; le azioni sono riservate ai dipendenti, membri del Consiglio di Amministrazione e collaboratori della società, come individuati con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione;

b) il termine ultimo entro il quale l'aumento di capitale sociale dovrà essere sottoscritto è il giorno 30 giugno 2020; qualora l'aumento del capitale sociale non sia integralmente sottoscritto entro il termine ultimo del 30 giugno 2020, il capitale sarà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino alla detta data del 30 giugno 2020, pertanto l'aumento del capitale sociale è da ritenersi scindibile; l'aumento di capitale per la parte di azioni non sottoscritte relative al piano di stock option del 2014, scadrà al termine del periodo di sottoscrizione sopra indicato;

c) fatta eccezione per quanto infra indicato sub d), le azioni potranno essere emesse e sottoscritte a partire da due anni dopo la presente deliberazione dell'assemblea e quindi dal 30 giugno 2016;

d) in deroga a quanto indicato sub c), le azioni potranno essere emesse e sottoscritte immediatamente - fermo restando il termine ultimo di sottoscrizione di cui sub b) - anche nel caso in cui sia accettata un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni della Società o la Società sia coinvolta, secondo quanto valutato dal Consiglio di Amministrazione, in un cambiamento del controllo della Società o nella sua proprietà;

e) in ogni caso, contestualmente alla sottoscrizione dovrà essere integralmente versato il prezzo delle azioni sottoscritte, pena l'inefficacia della sottoscrizione stessa;

f) mandato conferito al medesimo Consiglio di Amministrazione di determinare il prezzo fisso di ciascuna azione in lire sterline 0,12 (zero virgola dodici) (comprensivo del valore nominale) attualmente pari a circa Euro 0,15 (zero virgola quindici);

g) mandato conferito al medesimo Consiglio di Amministrazione affinché stabilisca i termini e le condizioni dell'operazione, onde assicurarne la migliore esecuzione.

F) La Riunione del Consiglio di Amministrazione del giorno 1 agosto 2014 in esecuzione della delibera dell'assemblea di data 30 giugno 2014 di cui alla lettera C) ha deliberato, di aumentare il capitale sociale per complessivi nominali Euro 413.567,48 (quattrocentotredicimila cinquecentosessantasette virgola quarantotto) mediante emissione di numero 68.927.913 (sessantottomilioninovecentoventisettemilanovecentotredici) di azioni al valore di sottoscrizione di lire sterline 0,03 (zero virgola zero tre) per azione, per complessive lire sterline 2.067.837,40 (duemilionsessanta settemilaottocentotrentasette virgola quaranta) comprensivi di sovrapprezzo, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, da riservare a favore di investitori finanziari istituzionali e partner commerciali e strategici, imprese o enti sinergici, soggetti destinatari di accordi specifici.

o O o

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti; potranno essere inoltre emesse azioni privilegiate o aventi diritti diversi da quelli delle altre azioni.

A carico di soci in ritardo nei versamenti decorrerà l'interesse moratorio in ragione del 3% (tre per cento) annuo superiore al tasso ufficiale di sconto, salvo il disposto dell'art. 2344 del codice civile.

Il capitale sociale potrà essere ridotto nell'ipotesi prevista dall'art. 2445 del Codice Civile, anche mediante assegnazione ai soci o a gruppi di soci di determinate attività sociali, di aziende o complessi di aziende, di azioni e di quote di partecipazione in altre società.

I versamenti in conto capitale effettuati dai soci sono improduttivi d'interessi, salvo diverse pattuizioni.

ARTICOLO 6.- AZIONI

Le azioni sono nominative e potranno essere al portatore se le leggi vigenti lo consentiranno; ogni azione è indivisibile.

Esse sono in regime di dematerializzazione ai sensi del D.Lgs. 24 giugno 1998 n. 213.

Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto; per le azioni privilegiate o di altra categoria il voto può essere limitato a norma di legge.

In case di comproprietà sulle azioni dovrà essere nominato un rappresentante comune dandone comunicazione alla società per l'annotazione nel libro dei soci.

Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la società si intende eletto a tutti gli effetti di legge presso il domicilio risultante dal libro dei soci.

ARTICOLO 7.- TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Le azioni sono liberamente trasferibili con le modalità previste dalle disposizioni di legge applicabili.

Un azionista che posseda e venga in possesso, anche per interposta persona, di un numero di azioni pari o superiori al 3% (tre per cento) delle azioni emesse dalla società dovrà comunicare alla società stessa, per iscritto, il raggiungimento del possesso sopra descritto ed ogni cambiamento di rilievo che comporti il superamento o la diminuzione sotto alla soglia detta del 3% (tre per cento) o di qualsiasi percentuale al di sopra del 3% (tre per cento), fornendo le seguenti informazioni:

- I) nome e indirizzo dell'azionista;
- II) data del superamento della percentuale di possesso indicata o del cambiamento di rilievo;
- III) prezzo, numero e tipologia di azioni interessate;
- IV) natura della transazione, e
- V) rilevanza dell'azionista nella transazione.

La comunicazione deve essere fatta alla società senza indugio ed in ogni caso entro due giorni lavorativi successivi alla data del superamento della percentuale di possesso indicata e del cambiamento di rilievo.

ARTICOLO 8.- ASSEMBLEE

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno.

Stanti le particolari esigenze di natura contabile della società derivanti dalla quotazione della Società sul listino AIM di Londra, viene esclusa la facoltà di redigere il Bilancio d'Esercizio in forma abbreviata, e l'assemblea per l'approvazione del bilancio viene convocata entro il termine perentorio di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le assemblee sono indette quando lo ritenga opportuno l'organo amministrativo o ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno 1/10 (un decimo) del capitale sociale, fermo restando quanto previsto ai commi secondo e terzo dell'articolo 2367 del Codice Civile.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da altra persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 9.- CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge; essa può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede legale, purché in Italia o in altro Paese dell'Unione Europea, Svizzera o Stati Uniti d'America.

Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono convocate con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale o nel quotidiano "Il Sole 24 Ore", almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Per l'ipotesi che in prima convocazione l'assemblea non risultasse validamente costituita, nello stesso o in ulteriore avviso può essere fissata per altro giorno una seconda convocazione e in giorni diversi eventuali ulteriori convocazioni.

Saranno tuttavia valide le assemblee, anche se non convocate come sopra, qualora si siano verificate le ulteriori condizioni eventualmente previste al riguardo dalla legge.

E' salva comunque l'applicazione del quarto comma dell'art. 2366 C.C.

ARTICOLO 10.- COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea

medesima, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, fermo quanto previsto al successivo art. 14 per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

In seconda convocazione e nelle eventuali convocazioni ulteriori l'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il quaranta per cento del capitale sociale, fatta solo eccezione per deliberazioni relative all'approvazione del bilancio ed alla nomina e alla revoca delle cariche sociali, per le quali l'assemblea ordinaria, in seconda e nelle eventuali successive convocazioni, è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, fermo sempre quanto previsto al successivo art. 14 per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea straordinaria, in prima come nelle eventuali convocazioni ulteriori, è regolarmente costituita e delibera a norma di legge.

Possono intervenire in assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritto di voto che almeno due giorni non festivi prima della riunione assembleare:

- presentino, con le modalità stabilite nell'avviso di convocazione, idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti; ovvero

- risultino con le modalità stabilite nell'avviso di convocazione, legittimati al diritto di voto secondo comunicazione dell'intermediario incaricato della tenuta dei conti.

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea, mediante specifica delega scritta, ai sensi e nei limiti previsti dalle applicabili norme di legge.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati a condizione che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e soggetto verbalizzante.

E' ammesso l'esercizio del voto in assemblea tramite corrispondenza in conformità alla normativa ed al "Regolamento dei lavori assembleari" vigenti.

ARTICOLO 11.- VOTO

Ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni azione di cui è titolare.

Le deliberazioni prese a norma dello statuto sociale obbligano tutti i soci anche assenti, dissenzienti o astenuti.

ARTICOLO 12.- VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale redatto in conformità alle applicabili disposizioni di legge e trascritto sul libro delle

assemblee a cura del segretario e dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario o da un Notaio.

ARTICOLO 13.- AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

L'amministrazione ed il controllo della società sono basati sul sistema monistico di cui agli articoli da 2409 sexiesdecies a 2409 noviesdecies del codice civile.

ARTICOLO 14.- ORGANO AMMINISTRATIVO

L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri variabile da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici), secondo le determinazioni dell'assemblea ordinaria in sede di nomina.

Gli amministratori possono anche non essere soci e sono rieleggibili.

La nomina degli amministratori ha luogo sulla base di liste nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Le liste possono essere presentate da azionisti o raggruppamenti di azionisti complessivamente portatori di azioni pari almeno al 20% (venti per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Il consiglio di amministrazione può presentare una propria lista.

Ogni azionista non può presentare da solo o in raggruppamento con altri più di una lista, né può votare per più di una lista o per le liste diverse da quella da lui presentata (da solo o in raggruppamento con altri).

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista, a pena ineleggibilità.

Ciascuna lista dovrà essere composta da un numero di candidati non inferiore a sei, di cui almeno tre dovranno avere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409 septiesdecies cod. civ. e dovranno anche essere in possesso dei requisiti riportati qui di seguito:

Requisiti di professionalità (in alternativa):

. soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
o

. soggetti iscritti nell'albo dei Dottori Commercialisti in Italia o nel "The Institute of Chartered Accountants" nel Regno Unito di Gran Bretagna; o

. soggetti che abbiano maturato un'esperienza complessiva almeno un triennio dell'esercizio di: (I) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società italiane o estere; (II) attività professionali o di insegnamento in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche attinenti al settore in cui opera la società; (III) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque compatibili ai settori in cui opera la società.

Requisiti di onorabilità: non aver riportato condanne penali tramite sentenza passata in giudicato per reati dolosi contro la persona, il patrimonio o la fede pubblica.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale, a pena di ineleggibilità dei candidati ivi indicati, almeno dieci giorni prima della data prevista per l'assemblea di nomina del Consiglio, e di ciò dovrà essere fatta menzione dell'avviso di convocazione.

Entro il medesimo termine, sempre a pena di ineleggibilità dei candidati, devono essere depositate presso la sede sociale: (I) nel caso di lista presentata da soci, la documentazione comprovante la titolarità di azioni

sufficienti a legittimare la presentazione; (II) una informativa circa le caratteristiche personali professionali dei candidati; (III) le dichiarazioni con le quali singoli candidati accettano la designazione e attestano sotto la propria responsabilità esistenza dei requisiti normativi statutari prescritti per la carica alla quale si riferisce la candidatura.

L'assemblea provvede preliminarmente alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione e al tempo di durata in carica.

Almeno un terzo dei componenti del Consiglio (ma non meno di tre), deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità sopra specificati.

Risulteranno eletti i Consiglieri indicati nella lista che avrà riportato la maggioranza dei voti favorevoli, sino ad esaurimento dei candidati, in base ad ordine progressivo.

Ove i candidati della lista vittoriosa siano in numero insufficiente, rispetto a quello determinato dall'assemblea, verranno chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione i candidati, secondo numero progressivo, che fanno parte della lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di preferenze.

Per quanto concerne i consiglieri indipendenti, si procederà analogamente. Ove il numero di tali consiglieri, determinato dall'assemblea, sia superiore a tre e nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti non siano stati indicati quattro consiglieri indipendenti, verrà chiamato alla carica il primo consigliere indipendente; di cui alla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di preferenze.

In ogni caso, ove la seconda lista votata riporti suffragi in misura al meno pari al 20% (venti per cento) del capitale con diritto di voto, l'amministratore indipendente indicato al primo posto di detta lista, entrerà, in ogni caso, a far parte del Consiglio di Amministrazione, eventualmente: in sostituzione dell'ultimo Consigliere indipendente facente parte della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e dovrà essere chiamato a far parte del Comitato per il controllo sulla gestione.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più degli amministratori, si provvederà ai sensi dell'art. 2386, primo comma, codice civile, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2409 octiesdecies, quarto comma, codice civile. A tal fine il Consiglio di Amministrazione potrà nominare al proprio interno un Comitato per le nomine, con finalità consuntive e propositive, per la nomina degli amministratori cooptati.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori decade l'intero Consiglio di Amministrazione. I consiglieri rimasti devono convocare l'assemblea per la nomina di un nuovo consiglio di amministrazione. L'assemblea potrà essere convocata da uno o più soci che rappresentino almeno un terzo del capitale nel caso in cui vengano a mancare tutti gli amministratori.

L'assemblea determina il compenso annuale da corrispondere al Consiglio di Amministrazione fatta salva la possibilità di remunerazione di amministratori investiti di particolari cariche che verrà determinata dal Consiglio di Amministrazione.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione potrà nominare al proprio interno un Comitato di remunerazione, con finalità consultive e propositive, per la remunerazione degli amministratori.

Agli amministratori compete comunque il rimborso delle spese sostenute per

ragioni del loro ufficio.

Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea anche senza giusta causa e non avranno diritto al risarcimento del danno se informati della revoca stessa con un preavviso di 3 (tre) mesi.

ARTICOLO 15.- RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONVOCAZIONE E DELIBERE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno dei consiglieri. Il consiglio può essere convocato anche in luogo diverso dalla sede legale purché in Italia o in altro paese dell'Unione Europea, Svizzera o Stati Uniti d'America. L'avviso di convocazione deve essere inviato (a mezzo lettera spedita a mezzo posta, fax, consegnata mano, ovvero per posta elettronica) ai consiglieri almeno quattro giorni prima della riunione, ridotti a due in caso di urgenza.

La riunione è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

La verbalizzazione delle riunioni, ove per legge non debba essere fatta da un notaio, è fatta da un segretario nominato dal consiglio anche al di fuori dei membri del consiglio stesso. La partecipazione alla riunione può aver luogo anche mediante audio e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. In caso di parità di voti la delibera si intende non accolta.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

ARTICOLO 16.- DELEGA DI POTERI E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Il Consiglio provvederà alla nomina di un amministratore delegato generale. Potranno inoltre essere nominati altri amministratori delegati non generali tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva, un amministratore delegato per le funzioni amministrative e finanza ed un amministratore delegato delle funzioni commerciali.

Il consiglio di amministrazione, salve le limitazioni di cui all'articolo 2381 c.c., potrà delegare le proprie attribuzioni agli amministratori delegati e potrà conferire incarichi speciali a singoli amministratori, nei limiti di legge, fissandone la remunerazione a norma di legge.

L'amministratore delegato può essere revocato dalla carica per giusta causa o con un preavviso non superiore a 12 (dodici) mesi, come verrà deciso dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina. L'amministratore delegato che al termine del periodo di nomina non verrà confermato, alle avrà diritto ad un indennizzo pari al preavviso di cui al periodo precedente.

L'organo amministrativo potrà anche conferire nei termini di legge parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti e nominare institori determinandone, oltre i poteri, anche il compenso.

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta

all'amministratore delegato generale. La rappresentanza spetta inoltre ad altri amministratori nei limiti dei poteri ad essi conferiti. In assenza di loro nomina la rappresentanza spetta al consigliere di amministrazione più anziano, escluso ogni caso il presidente del consiglio di amministrazione od i membri del comitato per il controllo sulla gestione.

ARTICOLO 17.- POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali. Sono esclusi gli atti che la legge il presente statuto riservano in modo tassativo all'assemblea.

Si rendono inoltre applicabili le previsioni degli articoli 2505, secondo comma, 2505 bis, secondo comma, C.C.

ARTICOLO 18.- IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha funzione di coordinamento e non può avere alcuna funzione o potere di natura esecutiva.

Il presidente del consiglio di amministrazione:

- . convoca, presiede e dirige i lavori del consiglio di amministrazione e dell'assemblea degli azionisti, salvo diversa disposizione;
- . assicura la comunicazione di informazioni agli azionisti;
- . facilita ed incentiva il contributo degli amministratori non esecutivi assicurando la collaborazione degli stessi con gli amministratori esecutivi.

Stanti tali compiti, il presidente del consiglio di amministrazione viene scelto dal consiglio di amministrazione, di norma, tra i membri del comitato per il controllo sulla gestione.

ARTICOLO 19.- COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

Il controllo della società è affidato ad un comitato per il controllo sulla gestione i cui membri sono scelti dal consiglio di amministrazione al proprio interno, previa determinazione del numero.

Almeno uno dei membri del comitato per il controllo sulla gestione deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

I membri del comitato per il controllo sulla gestione, oltre requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409 septdecies C.C., devono possedere i seguenti requisiti di professionalità e onorabilità:

Requisiti di professionalità, in alternativa uno dei seguenti requisiti:

- . soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- . soggetti iscritti nell'albo dei Dottori Commercialisti o similare albo in altro paese dell'Unione Europea, quale ad esempio "The Institute of Chartered Accountants" nel Regno Unito di Gran Bretagna;
- . soggetti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

(I) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società italiane o estere;

(II) attività professionali o di insegnamento in materie giuridiche, economiche, finanziarie, tecnico-scientifiche attinenti settori in cui opera la società;

(III) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni

operanti nel settore creditizio, finanziario e assicurativo o comunque attinenti settori in cui opera la società.

Requisiti di onorabilità: non avere riportato condanne penali tramite sentenza passata in giudicato per reati dolosi contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica.

Le riunioni del Comitato possono avvenire anche per teleconferenza, applicandosi in tal caso le previsioni indicate per le riunioni del consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 20.- CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile della società è esercitato secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 2409 noviesdecies C.C.

ARTICOLO 21.- ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 22.- UTILI

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, delibera in merito al riparto dell'utile netto risultante dal bilancio di esercizio, previa riduzione della quota di spettanza della riserva legale.

Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso la sede della società entro il termine che viene annualmente fissato dall'organo amministrativo. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili sono prescritti in favore della società.

ARTICOLO 23.- SCIoglimento

Verificandosi una causa di scioglimento della società, l'assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni.

ARTICOLO 24.- CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero i soci e la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato – entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente – dalla Camera Arbitrale nella cui circoscrizione è posta la sede della società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le risoluzioni sono altresì vincolanti, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori e sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti. L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

All'arbitro sono altresì devolute le controversie attinenti la validità delle delibere assembleari; in tal caso l'arbitro giudicherà secondo diritto e potrà disporre anche con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera stessa.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori ed eventuale organo di controllo, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

ARTICOLO 25.- DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto dal presente statuto, saranno osservate le disposizioni di legge vigenti.

F.to Paul Michael BARRITT

F.to Fabio Orlandi Notaio